



Associazione *Fraternità Sposi per sempre*

STATUTO

Premessa storica e principi

Nell'attuale crisi del matrimonio e della famiglia, si realizzano le conseguenze di una crisi spirituale che falsa e corrompe i legami naturali tra gli uomini, e in cui si possono riconoscere i segni di una radicale frattura del legame trascendente tra l'uomo e Dio.

L'Associazione *Fraternità Sposi per sempre* nasce come il frutto del cammino spirituale dei soci fondatori, che, nella condizione di persone separate, civilmente o di fatto, o divorziate, vivono da tempo la fedeltà al matrimonio-sacramento. Accompagnati da Monsignor Renzo Bonetti, sacerdote cofondatore della Fraternità, hanno sperimentato come la grazia del sacramento del matrimonio permanga anche nella separazione. Essi intendono vivere in pienezza questa loro condizione di vita come una particolare via di unione con Dio e di fraternità tra loro, e come un luogo di chiamata speciale alla donazione, alla responsabilità e al servizio.

Poiché i membri dell'Associazione mantengono i propri doveri e impegni familiari, che intendono adempiere pienamente, la loro fraternità si realizza nelle ordinarie situazioni di vita, attraverso la condivisione della vita spirituale e specifici momenti di preghiera e formazione.

La *Fraternità Sposi per sempre* si inserisce nell'ambito del servizio ecclesiale alla famiglia proprio del *Progetto Mistero Grande*, e pertanto opera in stretta collaborazione con i soggetti che animano e promuovono il progetto: la Fondazione di partecipazione *Famiglia Dono Grande* e l'Associazione di fedeli *Servi Familiae*. La Fraternità è già stata riconosciuta a livello civile il 21 agosto 2012.

Articolo 1: Denominazione e sede

È costituita sotto il patrocinio di San Giuseppe, l'Associazione privata di fedeli denominata “*Fraternità Sposi per sempre*”, con sede in Bionde di Salizzole (VR), in via Filegare n. 600.

La Fraternità assume, ai fini del diritto canonico, la forma di “Associazione privata di fedeli” ai sensi dei canoni 321-326 C.I.C. e, ai fini del diritto civile, la forma di “Associazione non riconosciuta” ex art. 36 c.c. e seguenti, ed è senza scopo di lucro. La sua durata è illimitata.

Articolo 2: Scopi

In conformità ai principi ispiratori del *Progetto Mistero Grande*, la Fraternità intende porsi al servizio della Chiesa cattolica con la speranza di essere e fare luce in favore di coloro che scelgono consapevolmente la fedeltà al sacramento delle nozze nella condizione di separazione e intendono vivere come “sposi per sempre”.

Scopi principali della Fraternità sono:

1. Coltivare la fraternità tra i membri attraverso un'intensa vita spirituale che trova il suo centro e nutrimento nella preghiera, nell'ascolto della Parola di Dio e nell'Eucarestia celebrata e adorata;
2. Accompagnare i suoi membri ad approfondire e a vivere il significato del sacramento del matrimonio e il valore della fedeltà al coniuge e a Gesù Sposo, crocifisso e risorto;
3. Essere segno di speranza nella Chiesa sposa del Signore e nella società, testimoniando con la vita che la fedeltà al sacramento del matrimonio è possibile anche là dove l'amore umano non è più ricambiato e divenire così segno di una nuzialità più larga e dell'amore fedele di Dio per ogni persona. La Fraternità intende richiamare il valore della fedeltà, in un mondo in cui essa non è più vissuta secondo il progetto di Dio;
4. Collaborare con la pastorale familiare della Chiesa.

Articolo 3: Modalità e strumenti

Per realizzare gli scopi propri, la Fraternità propone ai suoi membri alcune linee guida per redigere una Regola di vita personale. Ciascun membro, sulla base delle linee guida, formulerà la propria Regola di vita che, nelle forme e con le modalità consone all'indole secolare che caratterizza la vita dei suoi membri, conterrà specifiche indicazioni per lo stile di vita spirituale, i momenti di vita fraterna, le relazioni interpersonali nelle attività professionali e nella vita quotidiana, e per l'attenzione permanente e discreta verso la propria famiglia separata. Ciascun membro sottoporrà la propria Regola di vita al discernimento e alla valutazione dell'Assistente ecclesiastico.

La Fraternità potrà servirsi di qualsiasi mezzo di comunicazione e promuovere al contempo tutte quelle iniziative utili per raggiungere i propri obiettivi.

Articolo 4: Requisiti e ammissione dei soci

Possono aderire alla Fraternità le persone da almeno tre anni separate, legalmente o di fatto o divorziate, che hanno ricevuto in modo valido il sacramento del matrimonio e non hanno iniziato e non intendono iniziare una nuova unione. Essi riconoscono il matrimonio come sacramento voluto ed istituito da Dio per la missione ed il bene comune, e pertanto, fedeli al loro matrimonio cristiano, vivono l'impegno dell'amore indissolubile.

Si può chiedere di diventare socio dopo un cammino strutturato della durata di due anni in cui approfondire gli scopi e la spiritualità della Fraternità.

Coloro che intendono essere ammessi quali soci della Fraternità devono:

1. Essere cattolici;
2. Avere completato i due anni di cammino di approfondimento;
3. Dichiarare di avere preso visione e di condividere in tutte le sue parti lo Statuto e il Regolamento interno;
4. Presentare domanda scritta al Consiglio direttivo.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo, previo parere favorevole dell'Assistente ecclesiastico.

Articolo 5: Gli aspiranti soci

La richiesta di ammissione al cammino formativo di approfondimento spirituale è rivolta al Consiglio direttivo. L'aspirante socio, durante tale periodo, avrà un colloquio personale con il Presidente e con l'Assistente ecclesiastico. Gli aspiranti soci sono accompagnati da un responsabile della loro formazione indicato dal Consiglio direttivo.

Articolo 6: Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- a. Vivere i consigli evangelici dell'obbedienza, povertà e castità, secondo il proprio stato di vita;
- b. Comunicare al proprio parroco l'adesione alla Fraternità come scelta di fede per vivere la condizione di separazione coniugale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e l'interruzione della convivenza coniugale sacramentale;
- c. Coltivare l'attenzione permanente e discreta per il coniuge, la preghiera, l'ascolto e il dialogo, e la disponibilità al ricongiungimento familiare e alla ripresa della vita in comune;
- d. Assolvere i propri doveri genitoriali, in ordine all'assistenza materiale e spirituale e alla trasmissione della fede;
- e. Coltivare la relazione fraterna con gli altri soci;
- f. Vivere, testimoniare e promuovere con il proprio servizio la bellezza e la bontà della famiglia, fondata sul sacramento del matrimonio, e difenderla dalle iniziative che mirano a colpirla e a svuotarla del suo significato;

- g. Curare la propria formazione permanente in ordine al dono/compito del sacramento del matrimonio, per poterlo vivere, testimoniare e annunciare attraverso la pastorale della famiglia e con la famiglia;
- h. Vivere in umiltà la propria condizione, evitando ogni forma di confronto e giudizio verso i fratelli divorziati in nuova unione;
- i. Osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali;
- j. Redigere la Regola personale di vita da sottoporre al discernimento dell'Assistente ecclesiastico.

L'adesione alla Fraternità è gratuita. I soci sono invitati liberamente a versare la quota simbolica annuale definita dal Consiglio direttivo e a contribuire responsabilmente, secondo le proprie possibilità, alle necessità della Fraternità.

Articolo 7: Gli Amici

Coloro che non possono avere la qualifica di socio, avendo ricevuto una dichiarazione di nullità matrimoniale o essendo in stato di vedovanza, o persone già membre della Fraternità che hanno ottenuto il ricongiungimento familiare, e coloro che, pur non associandosi, condividono i principi e gli scopi della Fraternità e desiderano partecipare alle attività proposte, sono accolti con gioia in qualità di "amici". Sono accolti come amici anche i battezzati di altra confessione cristiana. La consuetudine alla partecipazione alle attività della Fraternità non dà diritto alla qualifica di socio.

Articolo 8: L'Assistente ecclesiastico

L'Assistente ecclesiastico della Fraternità è un presbitero, membro di diritto del Consiglio direttivo e non è eleggibile alla carica di Presidente o Vicepresidente. L'Assistente ecclesiastico della Fraternità è proposto dalla stessa all'Ordinario del luogo ed è da lui nominato. Tenuto conto dell'appartenenza al *Progetto MisteroGrande*, l'Assistente ecclesiastico è lo stesso dell'Associazione *Servi Familia*.

L'Assistente ecclesiastico:

- Condivide i principi fondanti e gli scopi della Fraternità;
- Garantisce il rapporto con il Vescovo diocesano;
- Anima e sostiene la comunione della Fraternità al suo interno e con la Chiesa, ed è il garante della fedeltà al magistero perenne della Chiesa;
- Offre alla Fraternità le indicazioni per il cammino di crescita spirituale promuovendo, assieme al Consiglio direttivo, opportune iniziative di catechesi e insegnamento;
- Spetta a lui il discernimento della Regola di vita che ogni membro è tenuto a formulare e a presentargli;
- Non ha diritto di voto, ma può esprimere in qualsiasi momento un parere in merito agli argomenti trattati dal Consiglio direttivo.

Articolo 9: Sezioni territoriali

Possono essere istituite sezioni territoriali, regionali o interregionali, con lo scopo di programmare le attività della Fraternità di interesse locale e di collaborare con gli organi centrali della Fraternità per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto. Le sezioni sono istituite con apposita delibera del Consiglio direttivo. I soci delle sezioni territoriali, riuniti in assemblea, eleggono al loro interno un coordinatore, che deve essere approvato dal Consiglio direttivo.

Articolo 10: Organi dell'Associazione

L'ordinamento interno della Fraternità è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Gli organi sociali sono:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Vicepresidente;

- 5) Il Segretario;
- 6) L'economista;
- 7) L'Assistente ecclesiastico;
- 8) Il responsabile della formazione degli aspiranti soci.

Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Articolo 11: L'Assemblea dei soci

Tutti i soci hanno il diritto e il dovere di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio direttivo;
- Deliberare sulle direttive di ordine generale della Fraternità e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- Approvare le linee guida per la formulazione della Regola di vita di ciascun associato;
- Approvare il Regolamento;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario che le sia stato sottoposto dal Consiglio direttivo o dal Presidente;
- Approvare il bilancio annuale consuntivo della Fraternità.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- Le proposte di modifica dello Statuto;
- Lo scioglimento della Fraternità;
- Ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo o dal Presidente.

Le assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate mediante avviso per posta ordinaria e/o per posta elettronica inviato ai soci, da spedirsi almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la riunione, come meglio specificato nel Regolamento. È valida, anche senza convocazione, l'assemblea alla quale partecipino tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fraternità o, in sua vece, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, l'Assemblea nomina un proprio Presidente. Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. Il diritto di voto in Assemblea, in caso di assenza o di impedimento, può essere delegato da ciascun socio ad altro socio. Il singolo socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe. Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza relativa dei presenti.

Articolo 12: Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci stessi, più l'Assistente ecclesiastico. Il sacerdote cofondatore della Fraternità, qualora non fosse nominato come Assistente ecclesiastico, è membro di diritto del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che ha il compito di rinnovare le cariche. Il Consiglio direttivo si cura dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione. I membri del Consiglio direttivo possono essere eletti per tre mandati consecutivi.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- Convocare almeno una volta all'anno l'Assemblea dei soci;
- Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Fraternità per l'attuazione dei suoi scopi, secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- Individuare il nominativo dell'Assistente ecclesiastico da sottoporre all'Ordinario del luogo per la nomina;
- Eleggere al suo interno il Segretario e l'Economo ed il Responsabile della formazione degli aspiranti soci;

- Deliberare sull'accettazione e sulla dimissione dei soci;
- Deliberare sulla costituzione delle Sezioni territoriali;
- Approvare il bilancio preventivo;
- Deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il consiglio direttivo, presieduto dal Presidente della Fraternità, è convocato dallo stesso o da almeno quattro membri con almeno dieci giorni di anticipo. In caso di urgenza, può essere convocato con cinque giorni di anticipo. È valido, anche senza convocazione, il Consiglio direttivo al quale partecipino tutti i suoi componenti.

Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. L'Assistente ecclesiastico ha diritto di esprimere un parere consultivo. Il Segretario stila i verbali delle riunioni, che saranno controfirmati dal Presidente stesso.

Articolo 13: il Presidente e il Vicepresidente

Sono compiti del Presidente:

- Rappresentare la Fraternità, anche sul piano legale;
- Convocare e presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea;
- Mantenere costanti rapporti informativi e di collaborazione con l'Ordinario del luogo;
- Favorire l'unità e l'armonia tra i soci, coordinando i rapporti tra le singole cariche associative;
- In caso di urgenza e grave necessità, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente coadiuva l'operato del Presidente e ha funzioni di vicario dello stesso in caso di sua assenza o impedimento. Può ricevere incarichi o deleghe particolari dal Presidente. Qualora il Presidente sia assente in modo prolungato, sia impedito o dimissionario, viene sostituito dal Vicepresidente, che procederà quanto prima alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 14: L'Economo

L'Economo, eletto al suo interno dal Consiglio direttivo, è responsabile della documentazione contabile e della gestione di cassa della Fraternità. Prepara il bilancio annuale preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 15: Il Segretario

Il Segretario redige e custodisce i documenti ufficiali della Fraternità. Invia le convocazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle sedute di tali organi della Fraternità, tiene aggiornato il registro dei soci ed è il responsabile dell'archivio sociale e dei siti *Web*.

Articolo 16: Il responsabile della formazione degli aspiranti soci

Il Responsabile della formazione degli aspiranti soci ha il compito di coordinare, istruire ed animare gli aspiranti soci durante il periodo della loro formazione. Sottopone il programma formativo all'approvazione del Consiglio Direttivo e dà un parere sull'idoneità del candidato alla Fraternità.

Articolo 17: Patrimonio dell'associazione

La Fraternità provvede alle proprie esigenze economiche mediante contributi e collaborazioni degli associati, sussidi, oblazioni, lasciti, elargizioni, donazioni di enti e privati.

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si conclude con il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18: Clausola di bonario componimento

In caso di gravi e continuate divergenze nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente Statuto, viene istituito un collegio arbitrale composto dall'Assistente ecclesiastico e da due ulteriori membri, di cui uno nominato dall'Ordinario del luogo e uno nominato dall'assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo il compito di vigilanza dell'Autorità ecclesiastica, secondo quanto stabilito dal canone 323 del Codice di diritto canonico.

Articolo 19: Dimissione dalla Fraternità

In caso di dichiarazione di nullità del matrimonio o di vedovanza, viene oggettivamente a mancare il requisito fondamentale dell'esistenza del vincolo coniugale sacramentale. Vengono meno di conseguenza le ragioni dello specifico cammino spirituale e la decadenza da socio è automatica. La decadenza si ha anche in caso di ricongiungimento familiare. La persona è invitata in questi casi a restare tra gli amici della Fraternità.

Analogamente, la decadenza da socio è automatica in caso di nuova unione, senza che questo esprima alcun giudizio sulla persona e nel pieno rispetto della coscienza di ciascuno.

Inoltre, non fa più parte della Fraternità chi:

- Per scelta propria, comunica per iscritto tale volontà al Consiglio direttivo;
- Si dimostra gravemente inadempiente agli obblighi dello Statuto, del Regolamento o delle deliberazioni del Consiglio direttivo, o quando siano intervenuti gravi motivi che a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decisione è assunta dopo aver sentito l'interessato. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo, udito l'Assistente ecclesiastico, con la maggioranza qualificata dei suoi membri.

Art. 20: Scioglimento

Lo scioglimento della Fraternità è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.

La deliberazione di scioglimento è valida se assunta dall'Assemblea, con la maggioranza qualificata di tutti i soci. In caso di scioglimento, il patrimonio della Fraternità è devoluto ad altri enti o associazioni aventi finalità analoghe, sentito il parere dell'Ordinario del luogo. In ogni caso il patrimonio non potrà essere ridistribuito tra i soci.

Art. 21: Norma conclusiva

Ciò che non è disciplinato dal presente Statuto sarà regolato dalle norme previste dal Codice di diritto canonico e dal Codice civile.

Il presente Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo.